

## **Antropologia Giuridica del Matrimonio e della Famiglia Natura delle relazioni familiari**

HÉCTOR FRANCESCHI

*Pontificia Università della Santa Croce*

*Facoltà di Diritto Canonico*

*Sommario. 1. Introduzione. 2. La dimensione giuridica intrinseca del matrimonio e della famiglia: 2.1. Il matrimonio e la famiglia hanno una dimensione giuridica originaria e intrinseca; 2.2. Il matrimonio e la famiglia posseggono una dimensione giuridica che non è solo intrinseca, ma che è anche comune a entrambi gli istituti naturali; 2.3. La comune natura giuridica del matrimonio e della famiglia come fondamento della “Antropologia giuridica del matrimonio e della famiglia”. 3. Le relazioni familiari dalla prospettiva dell’antropologia giuridica: 3.1. La nozione giuridica di relazione familiare; 3.2. Precisazioni terminologiche; 3.3. Analisi della relazione familiare; 3.4. Breve cenno alle caratteristiche delle relazioni familiari. 4. Conclusioni.*

*Abstract. L’antropologia giuridica del matrimonio e della famiglia intende studiare e comprendere ognuna delle relazioni interpersonali che costituiscono l’intreccio del matrimonio e della famiglia, mettendo l’accento sull’intrinseca dimensione giuridica di esse. Secondo il “realismo giuridico”, queste realtà non sono semplici costrutti culturali, o il risultato dei sistemi giuridici positivi degli Stati o della Chiesa, ma sono realtà originarie e originanti che hanno una loro dimensione giuridica intrinseca e che, perciò, devono essere riconosciute affinché la società, la Chiesa e gli Stati possano elaborare dei sistemi normativi che siano veramente giusti, in quanto difendono e promuovono la dignità della persona umana, che non può essere intesa come individuo isolato bensì come “essere in relazione”, il quale potrà trovare la propria realizzazione solo nel rispetto della verità, di quello che “è”, nonché nella ricerca dei beni intrinseci ed oggettivi delle relazioni familiari. Poi, da questa prospettiva, si analizza la nozione di relazione familiare e i suoi elementi e caratteristiche principali, comuni a ognuna di esse: la relazione coniugale, la relazione paterno-materno/figliale e la relazione fraterna.*

### **1. INTRODUZIONE**

In questa mia relazione, mi soffermerò su quella che possiamo definire “antropologia giuridica del matrimonio e della famiglia”, la quale intende studiare e comprendere ognuna delle relazioni interpersonali che costituiscono l’intreccio del matrimonio e della famiglia, ponendo l’accento sull’intrinseca dimensione giuridica di queste relazioni.

Lo scopo di questa relazione è quello di riproporre i fondamenti del matrimonio e della famiglia da una prospettiva che si potrebbe definire “realismo giuridico”, secondo la quale queste realtà non sono semplici costrutti culturali, o il

risultato dei sistemi giuridici positivi degli Stati o della Chiesa. Il matrimonio e la famiglia sono realtà originarie e originanti che hanno una loro dimensione giuridica intrinseca che devono essere riconosciute affinché la società, la Chiesa e gli Stati possano elaborare dei sistemi normativi che siano veramente giusti, in quanto difendono e promuovono la dignità della persona umana, che non può essere intesa come individuo isolato bensì come “essere in relazione”, il quale potrà trovare la propria realizzazione solo nel rispetto della verità, di quello che “è”, nonché nella ricerca dei beni intrinseci ed oggettivi delle relazioni familiari.

Se a qualcuno può sembrare strana l’espressione “antropologia giuridica del matrimonio”, che sin dalla fine degli anni 80’ abbiamo sviluppato nella cattedra di Diritto Canonico del Matrimonio e della Famiglia della nostra Facoltà, mi pare utile evidenziare come questa espressione sia stata fatta propria da Benedetto XVI nel suo Discorso alla Rota Romana di 2007, nel quale fa un collegamento tra la “verità del matrimonio” e la “Antropologia giuridica del matrimonio”<sup>1</sup>.

Perciò, ho ritenuto fondamentale introdurre in questo mio intervento alcuni riferimenti a questo discorso di Benedetto XVI.

Parlando della realtà del matrimonio, nella quale vi è una dimensione giuridica che è ad esso intrinseca, il Pontefice afferma che «la *verità antropologica e salvifica del matrimonio* – anche nella sua dimensione giuridica – viene presentata già nella Sacra Scrittura. La risposta di Gesù a quei farisei che gli chiedevano il suo parere circa la liceità del ripudio è ben nota: “Non avete letto che il Creatore da principio *li creò maschio e femmina* e disse: Per questo l’uomo *lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una carne sola?* Così che non sono più due, ma una carne sola. Quello dunque che Dio ha congiunto, l’uomo non lo separi” (*Mt* 19, 4-6). Le citazioni della Genesi (1, 27; 2, 24) ripropongono la verità matrimoniale del “principio”, quella verità la cui pienezza si trova in rapporto all’unione di Cristo con la Chiesa (cfr. *Ef* 5, 30-31), e che è stata oggetto di così ampie e profonde riflessioni da parte del Papa Giovanni Paolo II nei suoi cicli di catechesi sull’amore umano nel disegno divino»<sup>2</sup>.

Successivamente, proprio riguardo a questa verità del matrimonio, Benedetto XVI fa un riferimento esplicito all’antropologia giuridica, quando sostiene: «A partire da questa unità duale della coppia umana si può elaborare un’autentica *antropologia giuridica del matrimonio*. In tal senso, sono particolarmente illuminanti le parole conclusive di Gesù: “Quello dunque che Dio ha congiunto, l’uomo non lo separi”. (...) I contraenti si devono impegnare definitivamente proprio perché il matrimonio è tale nel disegno della creazione e della redenzione. E la giuridicità essenziale del matrimonio risiede proprio in questo legame, che per l’uomo e la donna rappresenta

---

<sup>1</sup> BENEDETTO XVI, *Discorso alla Rota Romana*, 27 gennaio 2007, in *AAS* 99 (2007) 86-91.

<sup>2</sup> *Ibidem*.

un'esigenza di giustizia e di amore a cui, per il loro bene e per quello di tutti, essi non si possono sottrarre senza contraddire ciò che Dio stesso ha fatto in loro»<sup>3</sup>.

Alla visione propria dell'antropologia giuridica si contrappone tanto il positivismo giuridico quanto il relativismo, i quali non permettono di trovare un fondamento del matrimonio e della famiglia in quello che "è" la persona, nella sua realtà e nella dignità inalienabile che ne deriva, riducendolo ad una semplice espressione culturale, completamente malleabile, nella quale la espressione "verità del matrimonio" non avrebbe più nessun senso. Riguardo al positivismo giuridico afferma il Pontefice: «Per il positivismo, la giuridicità del rapporto coniugale sarebbe unicamente il risultato dell'applicazione di una norma umana formalmente valida ed efficace. In questo modo, la realtà umana della vita e dell'amore coniugale rimane estrinseca all'istituzione "giuridica" del matrimonio. Si crea uno iato tra diritto ed esistenza umana che nega radicalmente la possibilità di una fondazione antropologica del diritto»<sup>4</sup>.

Poi, dinanzi ad una visione relativistica e meramente esistenziale della persona umana, del matrimonio e della famiglia, e quindi delle relazioni familiari, risponde: «Di fronte alla relativizzazione soggettivistica e libertaria dell'esperienza sessuale, la tradizione della Chiesa afferma con chiarezza l'indole naturalmente giuridica del matrimonio, cioè la sua appartenenza per natura all'ambito della giustizia nelle relazioni interpersonali. In quest'ottica, il diritto s'intreccia davvero con la vita e con l'amore come un suo intrinseco dover essere. Perciò, come ho scritto nella mia prima Enciclica, "in un orientamento fondato nella creazione, l'*eros* rimanda l'uomo al matrimonio, a un legame caratterizzato da unicità e definitività; così, e solo così, si realizza la sua intima destinazione" (*Deus caritas est*, 11). Amore e diritto possono così unirsi fino al punto da far sì che marito e moglie *si debbano a vicenda* l'amore che *spontaneamente si vogliono*: l'amore è in essi il frutto del loro libero volere il bene dell'altro e dei figli; il che, del resto, è anche esigenza dell'amore verso il proprio vero bene»<sup>5</sup>. È questa la grande verità che vuole approfondire l'antropologia giuridica del matrimonio e della famiglia. Vale a dire, la riscoperta di questa dimensione di giustizia intrinseca del matrimonio e di ognuna delle relazioni familiari, senza il cui riconoscimento e difesa non si possono costruire delle nozioni di matrimonio, di famiglia e di relazione familiare che non siano ideologiche o, nel caso della dottrina e del diritto della Chiesa, una costruzione di tipo fideistico, il che renderebbe impossibile un dialogo reale con la società contemporanea.

---

<sup>3</sup> *Ibidem.*

<sup>4</sup> *Ibidem.*

<sup>5</sup> *Ibidem.*

Perciò, conclude Benedetto XVI, «l'intero operato della Chiesa e dei fedeli in campo familiare deve fondarsi su questa *verità circa il matrimonio e la sua intrinseca dimensione giuridica*»<sup>6</sup>.

Da questa prospettiva, ritengo che gli argomenti centrali dell'antropologia giuridica del matrimonio e della famiglia sarebbero i seguenti: a) la relazione tra realtà familiare e sistemi giuridici; b) la famiglia come comunità nella quale si forgia la dimensione relazionale di base della persona umana; c) la nozione antropologica di matrimonio e famiglia, mettendo in evidenza la funzione essenziale delle relazioni familiari nell'elaborazione di una nozione realistica di persona, dato che le prime relazioni umane acquisiscono dalla famiglia la loro "natura familiare". Da lì che si tenti di formulare una nozione giuridica di "relazione familiare" la quale, essendo comune a tutte le relazioni del consorzio familiare, ci permetta di raggiungere una caratterizzazione generale di esse; d) partendo da questa nozione generale di "relazione familiare", sarà possibile individuare le specificità di ognuna delle relazioni familiari fondamentali, cioè, la relazione coniugale, quella paterno-materno/filiale e quella fraterna. Dati i limiti di tempo e di spazio di questa relazione, in questo mio intervento mi limiterò a due aspetti: la giuridicità intrinseca del matrimonio e della famiglia e, successivamente, lo studio della relazione familiare in genere, senza però approfondire ognuna di esse, anche perché sono oggetto di studio in altri interventi di questo Convegno. Comunque, mi pare che se riuscissi nel tentativo di spiegare questi due aspetti, alla luce dell'antropologia giuridica, sono convinto che sarebbe possibile comprendere in modo realistico la natura e le esigenze di giustizia della relazione coniugale, di quella paterno-materno/filiale e di quella fraterna<sup>7</sup>.

## **2. LA DIMENSIONE GIURIDICA INTRINSECA DEL MATRIMONIO E DELLA FAMIGLIA<sup>8</sup>**

### **2.1. Il matrimonio e la famiglia hanno una dimensione giuridica originaria e intrinseca**

La famiglia fondata sul matrimonio è quell'habitat umano nel quale si forgia l'essere dell'uomo. Infatti, le relazioni sociali che formano il tessuto della società non sono semplici legami funzionali e stereotipati che vincolerebbero in modo omogeneo a degli individui completamente uguali tra di loro e dinanzi allo Stato, come se tra le persone e lo Stato non ci fossero istanze intermedie. Invece, la valida costituzione e lo

---

<sup>6</sup> *Ibidem.*

<sup>7</sup> Per un approfondimento, cfr. J.I. BAÑARES, *La dimensión conyugal de la persona: de la antropología al derecho*, Rialp, Madrid 2005.

<sup>8</sup> Per queste considerazioni sono debitore di colui che è stato per me un maestro e mi ha introdotto all'insegnamento del Diritto Matrimoniale, il prof. Joan Carreras, insieme al quale abbiamo pubblicato il libro H. FRANCESCHI - J. CARRERAS, *Antropología jurídica de la sexualidad. Fundamentos para un Derecho de Familia*, Caracas 2000 (in <http://www.bibliotecanonica.net/docsab/btcabn.htm>).

sviluppo efficace delle prime relazioni familiari sono condizioni necessarie per un'adeguata e pacifica fondazione delle altre relazioni sociali nei più svariati livelli.

Perciò, per capire che cosa siano il matrimonio e la famiglia dal punto di vista dell'antropologia giuridica, si deve necessariamente tener conto dell'intrinseca dipendenza esistente tra le nozioni di famiglia e di persona. La persona umana è un essere che può raggiungere la perfezione etica solo se parte dall'interno di una comunità familiare, la quale, per sua stessa natura, ha un'intrinseca dimensione giuridica che precede l'attività giurisdizionale delle autorità sociali od ecclesiali. Proprio perché sono istituzioni che appartengono all'ordine della realtà, dell'essere, la loro giuridicità si manifesta in tre dimensioni essenziali: quella interpersonale, quella sociale e, nel caso dei battezzati, quella ecclesiale.

Delle tre dimensioni, quella più importante è la prima — quella interpersonale — dato che il consenso dei contraenti costituisce la *causa efficiens* della comunità familiare. Infatti, se mancasse il consenso matrimoniale, il riconoscimento da parte della società e della Chiesa — che corrisponde alle altre due dimensioni poc'anzi menzionate — perderebbe ogni senso. Questo riconoscimento non ha carattere costitutivo bensì di riconoscimento di una realtà che, è vero, ha in sé stessa una dimensione sociale, ma che è innanzitutto una realtà che soltanto due persone, maschio e femmina, possono fondare mediante il loro consenso personalissimo, che nessuna potestà umana può supplire (cfr. can. 1057 § 1 CIC). L'autorità civile e la Chiesa hanno la potestà di disciplinare l'esercizio del *diritto al matrimonio*, non tanto per definirlo o per limitarlo in modo arbitrario, ma piuttosto affinché, mediante i loro ordinamenti giuridici, i cittadini e i fedeli possano riconoscere gli elementi essenziali del matrimonio e della comunità familiare in modo tale che, attraverso le norme del particolare ordinamento giuridico, possano capire e riconoscere la famiglia e, per contro, sappiano quali altre aggregazioni umane non possono ricevere tale denominazione perché non sono tale<sup>9</sup>.

Nelle circostanze storiche in cui ci troviamo, sembra che le culture occidentali si siano perse nelle sabbie mobili di una visione individualistica e anti-familiare della persona umana, la quale ha portato a delle veloci e profonde trasformazioni nel Diritto Civile di Famiglia che palesano una triste realtà: le autorità dello Stato in molti paesi occidentali non hanno più un modello di famiglia. La famiglia non viene più "riconosciuta", ma piuttosto "ignorata" dagli ordinamenti statuali. Ciò non significa che essi manchino ormai di qualsiasi forza, poiché la giurisdizione della società sul matrimonio e la famiglia continuerà comunque ad esserci, e sempre ci saranno molte

---

<sup>9</sup> H. FRANCESCHI, *Ius connubii y sistema matrimonial*, in AA.VV., *El matrimonio y su expresión canónica ante el III milenio*, Instituto de Ciencias para la Familia (a cura di), EUNSA, Pamplona 2000, 471-508; IDEM, *Riconoscimento e tutela dello "ius connubii" nel sistema matrimoniale canonico*, Milano 2004. È di grande utilità, per capire molte delle questioni a cui faccio riferimento in questa relazione, il libro AA. V.V., *Lexicon. Termini ambigui e discussi su famiglia, vita e questioni etiche*, Pontificio Consiglio per la famiglia (a cura del), EDB, Bologna 2003.

norme giuste che obbligano in coscienza i cittadini. Ciononostante, tali norme legali godranno di giuridicità nella misura in cui rispondano e siano compatibili con le intrinseche esigenze giuridiche del consorzio familiare. Ecco qua quello che si è voluto sempre sottolineare con la classica espressione “istituto naturale” riferita tanto al matrimonio quanto alla famiglia. Tenuto conto, però, che questa espressione ha perso per molti ogni significato o è stata travisata dalla cultura odierna, mi pare che sia necessario trovare altre vie per presentare le stesse idee e principi fondamentali, e ritengo che una di queste possibili vie per riaprire un dialogo che sembra chiuso con buona parte dei giuristi sia quella dell’antropologia giuridica del matrimonio e la famiglia<sup>10</sup>.

Dinnanzi a questa perdita di orientamento in molte culture dell’Occidente — e non solo — la Chiesa ha fatto un grande sforzo per approfondire la conoscenza della bellezza e della grandezza della realtà matrimoniale e familiare, sforzo che ora ha ricevuto una notevole spinta con la convocazione, da parte di Papa Francesco, di due Sinodi sulla Famiglia. La Chiesa vuole intraprendere con nuovo slancio una nuova riscoperta della famiglia, chiarendo la verità intrinseca del matrimonio e la famiglia, anche alla luce della rivelazione in Cristo, sia ai propri fedeli che alla società intera, consapevole della sua missione di custode di una verità che ha ricevuto come dono e come missione, nella quale è in gioco la dignità stessa della persona.

Sono centinaia, se non migliaia, le pagine che il Magistero della Chiesa ha dedicato al chiarimento dei diversi aspetti relativi alla costituzione e allo sviluppo della famiglia. Ciononostante, è molto diffusa tra i cultori del diritto nella Chiesa l’idea che — parlando in termini prettamente giuridici — la Chiesa estenderebbe la sua giurisdizione al matrimonio ma non alla famiglia<sup>11</sup>. Mentre il matrimonio sarebbe un “contratto” elevato alla dignità di sacramento — e ciò giustificherebbe la giurisdizione ecclesiale su di esso —, la famiglia, invece, sarebbe una realtà che godrebbe sì di una dimensione giuridica, ma non “canonica”.

La famiglia sarebbe, ovviamente, oggetto e termine dell’azione pastorale e del Magistero della Chiesa ma, da un punto di vista strettamente giuridico, avrebbe poco a che fare con l’ordinamento della Chiesa. Prova di ciò sarebbe il decadimento degli studi di Diritto Canonico di Famiglia, apparsi negli anni successivi alla promulgazione del Codice del 1983. Benché si sia partiti con un grande entusiasmo e si proclamasse la nascita di una nuova branca della scienza canonica, oggi purtroppo possiamo constatare che è quasi venuta meno, con qualche meritevole eccezione<sup>12</sup>, questo fiorire

---

<sup>10</sup> Cfr. P. J. VILADRICH, *La familia soberana*, in *Ius Ecclesiae* 7 (1995) 539-550.

<sup>11</sup> Cfr. U. NAVARRETE, *Diritto canonico e tutela del matrimonio e della famiglia*, in AA.VV., *Ius in vita et in missione Ecclesiae*, Pontificio Consiglio per l’interpretazione dei testi legislativi (a cura del), LEV, Città del Vaticano 1994, 988

<sup>12</sup> Cfr. I. ZUANAZZI, *Per un diritto di Famiglia della Chiesa: i rapporti tra genitori e figli*, in *Ius Ecclesiae* 25 (2013) 409-430.

di studi sul Diritto Canonico di Famiglia, dovendo affermare che esso non si è ancora consolidato nella Chiesa<sup>13</sup>, benché negli ultimi anni sia riapparso l'interesse di ripensare in un diritto di famiglia propria delle Chiese, tanto da parte della dottrina come da parte di alcuni dicasteri della Santa Sede. Non è il momento per fare un'analisi profonda dei motivi che hanno impedito il consolidamento di questa nuova branca della scienza canonica, ma qualche cenno va fatto. Tra questi motivi si trova, senza dubbio, un pregiudizio molto diffuso in Occidente secondo il quale la realtà "giuridica" si identificherebbe in gran parte con l'agire delle autorità, soprattutto quella legislativa (sia essa dello Stato o della Chiesa), vale a dire, con la "legge positiva". Dinnanzi a questa visione, dopo aver constatato che sono poche le norme "positive" del Codice di Diritto Canonico che riguardano la famiglia, si è arrivati alla conclusione che mancherebbero i presupposti e le condizioni per costruire una disciplina canonica autonoma la quale, si dice, potrebbe risultare persino ridicola se la si tentasse di paragonare con l'insieme delle norme che riguardano il matrimonio nella Chiesa o, ancora, con i sistemi civili di Diritto di Famiglia<sup>14</sup>.

Se riprendiamo l'idea con cui ho iniziato queste riflessioni — il matrimonio e la famiglia hanno una dimensione giuridica intrinseca — sarà allora possibile capire come possa invece svilupparsi un Diritto di Famiglia che non sia né canonico né civile, proprio perché rispondente alla dimensione realmente giuridica di questa comunità di persone, dimensione che precede qualsiasi riconoscimento sia esso civile o ecclesiastico. Infatti, in realtà, non esiste una "famiglia canonica" e una "famiglia civile", ma esiste la realtà "famiglia" e, solo nella misura in cui essa sia riconosciuta nel suo *essere* dagli Ordinamenti sia statali che ecclesiastici, sarà possibile parlare di un vero e comune "Diritto di Famiglia".

Questo Diritto di Famiglia" si deve trovare alla base di qualsiasi ordinamento giuridico sulla famiglia e sul matrimonio, vale a dire, un "Diritto di Famiglia" che non sia né canonico né civile, ma fondato sulla "realtà famiglia" e sul riconoscimento della dignità della persona umana sessuata, ed è quello che tenta di fare l'antropologia giuridica del matrimonio e della famiglia. In altri termini, il "Diritto di Famiglia" non può limitarsi allo studio delle norme positive di un determinato ordinamento giuridico, ma deve andare oltre, alla *verità delle cose*, riconoscendo l'esistenza di un ambito di riflessione che abbia per oggetto la giuridicità intrinseca della famiglia.

---

<sup>13</sup> Cfr. J. I. ARRIETA, *La posizione giuridica della famiglia nell'ordinamento canonico*, in *Ius Ecclesiae* 7 (1995) 551-560.

<sup>14</sup> Cfr. IDEM, *Il rinnovamento del sistema matrimoniale canonico alla luce dei recenti lavori sinodali*, in L. SABBARESE (a cura di), *Sistema matrimoniale canonico in synodo*, UUP, Roma 2016, 41-60.

## **2.2. Il matrimonio e la famiglia posseggono una dimensione giuridica che non è solo intrinseca, ma che è anche comune a entrambi gli istituti naturali**

Affermava Giovanni Paolo II: «Che cosa attende la famiglia come istituzione dalla società? Prima di tutto di essere riconosciuta nella sua identità e accettata nella sua soggettività sociale. Questa soggettività è legata all'identità propria del matrimonio e della famiglia»<sup>15</sup>.

Tanto importante quanto ammettere la dimensione giuridica intrinseca del matrimonio e della famiglia è accorgersi che tanto l'uno come l'altra posseggono la stessa natura giuridica. Ispirandoci alle parole di Giovanni Paolo II appena citate potremmo sostenere che l'identità della famiglia è legata a quella del matrimonio e viceversa. In altre parole, la famiglia è fondata dal patto coniugale, vale a dire, dal matrimonio *in fieri*, e sarà veramente matrimoniale quel patto che goda della necessaria apertura vitale alla famiglia. Questa apertura si concretizza nel tradizionale bene della prole o, usando la terminologia del Codice di Diritto Canonico, nel fine essenziale della generazione ed educazione della prole (cfr. can. 1055 § 1 CIC).

In altri termini, non può esserci vero matrimonio se contemporaneamente non esiste la famiglia. Mi spiego. Nel momento stesso del patto nuziale non si costituisce soltanto la prima relazione familiare — quella coniugale — ma prende vita anche la famiglia. Non è la esistenza effettiva dei figli a costituire la famiglia, bensì l'apertura e l'ordinazione verso la fecondità, che forma parte dello stesso dono e accettazione come coniugi.

Queste affermazioni potrebbero essere considerate persino banali, ma non lo sono. Se vengono prese sul serio, comportano delle importanti conseguenze nella comprensione sia del matrimonio che della famiglia. Dal momento in cui la famiglia prende avvio nel patto coniugale, questa comprensione aiuta a superare quelle visioni riduzionistiche che vorrebbero confinare la famiglia ai soli ambiti biologico o sociologico. Infatti, è il consenso matrimoniale degli sposi a creare la famiglia. Il matrimonio, per tanto, ci illumina nel cammino che ci introduce nella natura giuridica della famiglia, proprio perché la causa efficiente dell'uno e dell'altra è la stessa: il consenso matrimoniale. Questa via per comprendere il rapporto inscindibile tra matrimonio e famiglia arricchisce entrambi gli istituti, poiché si capisce il perché la famiglia è fondata sul matrimonio e, allo stesso tempo, si coglie più facilmente la natura familiare della prima “relazione familiare”, che è quella coniugale. In seguito, vedremo come l'affermazione circa la comune natura giuridica del matrimonio e della famiglia sia determinante tanto per capire l'unitarietà di ogni possibile ordinamento giuridico su queste realtà, quanto per una migliore comprensione di entrambi gli istituti separatamente.

---

<sup>15</sup> GIOVANNI PAOLO II, *Lettera alle famiglie*, 2 febbraio 1994, n. 17.



### 2.3. La comune natura giuridica del matrimonio e della famiglia come fondamento della “Antropologia giuridica del matrimonio e della famiglia”

Tra le caratteristiche più rilevanti dei sistemi di Diritto di Famiglia contemporanei emerge la mancanza di criteri che permettano una coerente interpretazione delle norme relative a queste due realtà. Benché questi sistemi, nella loro origine, siano stati debitori dell’ordinamento matrimoniale e familiare canonico, oggi sembrano spoglie cadaveriche di corpi che mancano ormai della vita che in tempi passati li animava. L’ordinamento canonico, in effetti, è costruito su di una nozione implicita di persona umana — quella creatura che non può trovare sé stessa se non attraverso il dono sincero di sé — e di famiglia come comunità di persone. In questa comunità, infatti, coesistono diverse relazioni interpersonali che costituiscono vie di perfezionamento, in cui ognuno dei membri della famiglia è chiamato permanentemente al dono di sé. Tramite il consenso matrimoniale, quell’atto di volontà con cui il maschio e la femmina donano e accettano reciprocamente sé stessi come coniugi, essi costituiscono la famiglia, comunicandole la logica del dono.

Queste nozioni antropologiche, elementari per il sistema matrimoniale della Chiesa, sono invece assenti in molti dei sistemi di Diritto di Famiglia dei nostri giorni. La famiglia, in essi, sarebbe una comunità di individui che assumono determinate funzioni o “ruoli parentali”; soggetti che fanno le veci di genitori, di mariti, di mogli, di figli. Cosa significano questi termini, ormai non saprebbero dirlo gli esperti in Diritto di Famiglia. Un esempio eloquente di quello che ho detto lo troviamo in un documento di lavoro preparato dal “Comitato di esperti sul Diritto di Famiglia” del Consiglio Europeo, il quale afferma: «Agli effetti del presente documento, non si è considerato necessario definire il termine “genitore”, poiché si ritiene che un bambino abbia una sola madre e un solo padre. I termini di “madre” e “padre” indicano, pertanto, salvo indicazione contraria, le persone riconosciute come genitori dalla legge»<sup>16</sup>. Si opta per lasciare la definizione dei diversi “ruoli familiari” alle singole legislazioni nazionali. Dal momento in cui gli esperti in Diritto di Famiglia rinunciano al tentativo di definire i termini fondamentali — famiglia, matrimonio, filiazione, paternità, ecc. — lasciando questo compito alle diverse legislazioni positive, a mio avviso, rinunciano a fare scienza giuridica, sprofondando nel più radicale positivismo giuridico e nel relativismo culturale, per i quali non ci sarebbe nessuna “realtà” che dovrebbe essere regolamentata “in modo giusto”, ma dove la realtà sarebbe “determinata” dalla volontà del legislatore, da una maggioranza — e talvolta minoranza — o da gruppi ideologici che in un determinato momento godono di una grande influenza, come vediamo succedere oggi con l’ideologia del *gender*.

Il grande problema è che molte di queste nozioni non erano state definite fino ad oggi, dato che erano implicite negli ordinamenti giuridici sia degli Stati che della Chiesa. In Occidente, tanto il Diritto Matrimoniale quanto il Diritto di Famiglia erano

---

<sup>16</sup> “Groupe de travail sur les statut juridique des enfants” (CF-FA-GT2 (98) 5), *Annexe III, Rapport sur les principes relatifs a la etablissement et aux consequences juridiques de la filiation*”, n. 11. La traduzione è mia.

stati edificati sulla base di un concreto sistema di parentela: il sistema proprio della cultura occidentale, le cui origini più remote si trovano nei sistemi di parentela dei popoli indoeuropei, che trova però le sue caratteristiche più importanti nel risultato dell'influsso della cultura cristiana durante il medioevo e l'epoca moderna. Mentre gli antichi sistemi di parentela ruotavano attorno alla figura del "padre", il sistema di parentela dell'Occidente cristiano si costruì attorno alla nozione di *una caro*. Gli sposi, in questa espressione biblica, costituiscono l'unità, e nell'albero genealogico prendono il posto di un unico soggetto sociale: marito e moglie non sono più due, bensì uno solo (agli effetti parentali, si intende). Tutti gli altri elementi del sistema erano sottintesi e, non essendo particolarmente problematici, non si era vista la necessità di definirli e concettualizzarli.

I sistemi contemporanei si sono man mano separati da questa tradizione giuridica dal momento in cui si concesse al divorzio lo stesso valore di cui godeva il riconoscimento dello *ius connubii* (diritto al matrimonio). Marito e moglie non sarebbero più un'unità parentale, dato che le loro identità — quelle di marito e moglie — hanno smesso di fare riferimento a dei "modi di essere" o "identità personali", e si sono limitate a indicare funzioni sociali, create dallo stesso ordinamento positivo. Tanto nel momento della celebrazione del matrimonio quanto nel suo scioglimento, sarebbe lo Stato colui che attribuirebbe o toglierebbe il legittimo uso di quelle "funzioni o ruoli" ai cittadini.

Negli ultimi decenni assistiamo ad una progressiva evoluzione che consiste nell'applicare alle restanti identità e relazioni familiari gli stessi schemi giuridici che — come abbiamo appena visto — erano stati previamente applicati alla relazione coniugale. Né le identità né le relazioni familiari costituirebbero "modi di essere" della persona, ma sarebbero definiti ed attribuiti dal singolo ordinamento giuridico. Se nella cultura occidentale si sono alla fine imposti termini come "ex-marito" o "ex-moglie", poco manca, a mio avviso, perché si cominci a parlare anche di "ex-figli", "ex-genitori" o "ex-fratelli".

I giuristi di inizio millennio che credono nel carattere originario del matrimonio e della famiglia, sono — siamo — chiamati a contribuire in modo determinante alla cultura giuridica mostrando come i sistemi di Diritto di Famiglia di molti paesi si stiano allontanando pericolosamente dal sistema di parentela che ha servito loro da fondamento. In esso, le nozioni fondamentali sono fondate sulla natura interpersonale e sessuata della persona umana e delle relazioni familiari. Invece, i moderni sistemi giuridici pretendono di edificarsi su una visione falsamente "spiritualista" della persona umana, intesa questa come «una libertà che si auto-progetta»<sup>17</sup>, libertà che sarebbe illimitata nella misura in cui la tecnica e il progresso scientifico gli consentano di auto-progettarci a suo piacimento. Nei sistemi occidentali di Diritto di Famiglia nei quali si arriva al riconoscimento di un "diritto al cambiamento del proprio sesso", chi ha costituito una famiglia con il "ruolo di marito", poi potrebbe costituirne un'altra con il "ruolo di moglie". La stessa

---

<sup>17</sup> GIOVANNI PAOLO II, Enc. *Veritatis splendor*, 6 agosto 1993, n. 48.

preoccupante dinamica è anche palese nell'ambito della filiazione, come risulta evidente nelle tecniche di fecondazione artificiale, nella possibile clonazione di embrioni, nel fenomeno degli "uteri in affitto", ecc. Quando le relazioni familiari vengono svuotate di ogni contenuto oggettivo, allora qualsiasi relazione potrebbe essere considerata matrimonio, filiazione o fratellanza.

L'elemento caratteristico di tutte queste trasformazioni è l'assunzione di un'antropologia individualistica e, di conseguenza, l'abbandono del sistema di parentela su cui si regge la nostra società e la nostra cultura occidentale. Secondo questa visione antropologica, le relazioni familiari non sarebbero altro che relazioni contrattuali socialmente significative che non esisterebbero fintanto lo Stato non le riconoscesse, senza però alcun limite in questo potere di "riconoscimento" che, invece, sarebbe piuttosto un potere assoluto di creazione, senza nessuna base nella verità della persona e delle singole relazioni familiari. Esse, pertanto, sussisterebbero soltanto nella misura in cui gli interessi o gli affetti che diedero luogo al contratto che fu la causa del loro nascere, fossero ancora in vita. Una volta soddisfatta o venuta meno la loro funzione sociale o il desiderio personale, i soggetti potrebbero liberarsi dal vincolo contrattuale, chiedendo allo Stato la "cancellazione" dello stesso.

Non vi è sistema di parentela che possa reggere a una trasformazione così profonda e a uno svuotamento dei valori così radicale. Per fermare questo processo di costante de-costruzione, occorre sottolineare l'importanza degli studi antropologici. Attualmente, a mio avviso, il problema si trova nel fatto che gli antropologi non sono giuristi: loro non dicono come *dovrebbe essere* un determinato sistema di parentela, ma semplicemente lo studiano e lo descrivono, tale quale è (o tale quale appare). Perciò è auspicabile lo sviluppo di una "Antropologia Giuridica del matrimonio e della famiglia" che abbia tra i suoi scopi lo studio dei sistemi di parentela alla luce della dignità della persona. Non si tratterebbe di creare un sistema artificiale, fatto "in laboratorio", bensì di analizzare la logica e la dinamica delle identità e delle relazioni familiari, in quanto dimensioni ontologicamente legate alla persona umana in quanto "essere in relazione". Si metterebbe così a disposizione della cultura giuridica il fondamento sul quale costruire i diversi ordinamenti di famiglia, tenuto conto che i concetti e le nozioni fondamentali non sarebbero stati costruiti in modo "aprioristico" dagli Stati, ma sarebbero stati definiti dalla comunità scientifica, sempre che tale comunità sia aperta allo studio della realtà e non si limiti a seguire ciecamente i dettati dello Stato o di una determinata ideologia o di gruppi di pressione<sup>18</sup>.

L'antropologia giuridica del matrimonio, quindi, dovrebbe servire come fondamento giuridico naturale che rendesse ragione dei limiti del potere dello Stato o di qualsiasi altra istanza, i quali non sono artefici della realtà familiare ma si devono limitare a riconoscerla e proteggerla in modo efficace. Anzi, è obbligo delle diverse istanze che attraverso le leggi si rifletta, o non si oscuri, invece, l'identità della famiglia e di ognuna delle identità e delle relazioni familiari, a cominciare da quella coniugale. Allo stesso tempo, nell'ambito del Diritto della Chiesa, l'antropologia

---

<sup>18</sup> Cfr. F. HADJADJ, *Qu'est-ce qu'une famille?*, Salvator, Paris 2014.

giuridica dovrebbe servire a esplicitare le nozioni di base dell'Ordinamento Canonico di Famiglia. Proprio perché in esso queste nozioni sono oggi soltanto implicitamente contenute, lo studio e l'applicazione del Diritto Matrimoniale nella Chiesa non è stato sempre pienamente coerente con i presupposti antropologici cristiani, o direi piuttosto umani. La causa la si può trovare nel forte influsso della cultura individualistica ed esistenzialistica occidentale la quale — nelle circostanze attuali — si ripercuote anche su coloro che si dedicano alla scienza giuridica nella Chiesa.

In conclusione, in questo sforzo di recuperare l'unità della comprensione giuridica del matrimonio e della famiglia, ritengo necessario: a) riscoprire la loro dimensione giuridica intrinseca; b) sviluppare l'antropologia giuridica del matrimonio e della famiglia, che non soltanto descrive quello che è, ma tenta anche di definire il *dover essere* e la dimensione di giustizia insita nei diversi ambiti della sessualità umana e, quindi, nel matrimonio e nella famiglia<sup>19</sup>.

Una volta spiegato quanto sia oggi necessario un ritorno ad una visione unitaria del matrimonio e della famiglia, in qualche modo simile a quella che regnò in Europa quando vigevo il Diritto Comune, affronteremo l'altro tema oggetto di queste riflessioni, che è la natura giuridica delle relazioni familiari e le caratteristiche che accomunano le relazioni familiari fondanti — quella coniugale, quella paterno/filiale e quella fraterna —, sempre alla luce dell'antropologia giuridica del matrimonio e della famiglia.

### 3. LE RELAZIONI FAMILIARI DALLA PROSPETTIVA DELL'ANTROPOLOGIA GIURIDICA

#### 3.1. La nozione giuridica di relazione familiare

La relazione familiare è *quella relazione che, da un lato, unisce due persone in virtù di alcune delle linee di identità originali e primordiali che, nel derivare dalla loro condizione sessuata, sono irriducibili ed inconfondibili e, dall'altro, determina le esigenze di giustizia necessarie affinché, tra queste persone, possa sussistere una vera comunione*. Per una comprensione adeguata di tale nozione si rende necessario stabilire alcune precisazioni terminologiche sui termini “relazione, comunione e comunità”, dopodiché essa potrà essere analizzata e sarà possibile stabilirne le principali caratteristiche<sup>20</sup>.

---

<sup>19</sup> Cfr. H. FRANCESCHI, “*Ius divinum*” e “*Ius humanum*” nella disciplina matrimoniale. La “*verità del matrimonio*” come fondamento del sistema matrimoniale canonico, in A.A.V.V., *Il Ius divinum nella vita della Chiesa*, J. I. Arrieta e C. Fabris (a cura di), Marcianum Press, Venezia 2010, 773-817.

<sup>20</sup> Per un approfondimento della natura relazionale della persona da una prospettiva sociologica, cfr. AA. V.V., *Invito alla sociologia relazionale. Teoria e applicazioni*, P. Donati-P. Terenzi (a cura di) Franco Angeli, Milano 2005.

### 3.2. Precisazioni terminologiche

Nel Diritto di famiglia esistono tre nozioni che vanno distinte e sono la nozione di comunità, di comunione e di relazione.

a) La nozione di comunità è più ampia delle altre due in quanto presenta anche uno spiccato carattere sociale. Anche se bastano due soggetti per costituire una “comunità di persone”, questo termine li contempla in modo istituzionale, cioè in rapporto ad altre persone o ad altre comunità di persone. I soggetti che appartengono alla “comunità” costituiscono un “noi”, si riconoscono dunque come appartenenti alla stessa società che li rende “una sola cosa” dinanzi agli altri. In questa comunità possono trovarsi una diversità di persone aventi però ruoli e funzioni diverse. Ricevono il nome di “comunità di persone” soltanto quelle in cui «il loro modo proprio di esistere e di vivere insieme è la comunione: *communio personarum*»<sup>21</sup>. Perciò, i concetti di comunità e di comunione si esigono a vicenda: la comunione si costituisce all’interno di una comunità di persone e questa è chiamata a sviluppare le capacità comunionali dei suoi membri.

b) L’essenza e i compiti della famiglia sono definiti dalla *comunione* (dall’amore), ma essa è principalmente strutturata dalle relazioni familiari.

Abbiamo visto che i concetti di comunità e di comunione sono strettamente collegati, ma essi, diciamo con parole di Giovanni Paolo II, «non sono identici: la “comunione” riguarda la relazione personale tra l’“io” e il “tu”. La “comunità” invece supera questo schema nella direzione di una “società”, di un “noi”. La famiglia, comunità di persone, è pertanto la prima “società” umana»<sup>22</sup>. All’interno della comunità familiare ci sono diversi tipi di comunione di persone. Tale diversità è dovuta al fatto che la famiglia è strutturata dalle relazioni familiari. I soggetti che integrano la famiglia devono riconoscersi come un “io” e un “tu”, vale a dire, come persone, ma non solo. Quel “tu” e quell’“io” sono specifici e relativi alle concrete persone chiamate alla comunione: quello detto dal figlio a suo padre, non è lo stesso di quello con cui un fratello si rivolge a suo fratello o sua sorella.

Se è dunque vero che la comunione riguarda la relazione tra un “io” e un “tu”, è altrettanto vero che i due soggetti che così si riconoscono sono realmente distinti dalla relazione stessa. Essi non sono semplici amici né la relazione che li unisce è una semplice “relazione interpersonale”; anzi, è proprio la relazione familiare a costituirli come un “io” e un “tu” specifici. Perciò la famiglia non è una “comunità” di uguali e le “*communiones personarum*” che si formano al suo interno non hanno lo stesso spessore antropologico, etico e giuridico.

c) La comunione presuppone la relazione. Ci sarà un’autentica *communio personarum* laddove i soggetti non soltanto si riconoscano come un “io” e un “tu” da

---

<sup>21</sup> GIOVANNI PAOLO II, *Lettera alle famiglie*, n. 7.

<sup>22</sup> *Ibidem*.

rispettare e da amare per sé stessi, ma dove rispettino anche la specificità della relazione che li unisce.

Una volta distinte le nozioni di “comunità” e di “comunione” sarà possibile analizzare la definizione giuridica di relazione familiare poc’anzi proposta.

### **3.3. Analisi della relazione familiare**

#### *3.3.1. Le relazioni familiari coincidono con le principali linee di identità della persona perciò sono in certo modo “intrapersonali”*

Abbiamo visto che la famiglia come comunità costituisce e costruisce la persona: proprio per questo le relazioni familiari sono “intrapersonali”, uniscono cioè “due persone in virtù di alcune delle linee di identità originali e primordiali”. Le relazioni familiari sono “intrapersonali”, dunque, perché coincidono con le principali linee di identità personale: il soggetto, in linea di massima, potrà avere una consapevolezza di sé attraverso la conoscenza della sua origine e dei suoi legami con la società, che si effettuano primariamente attraverso i suoi parenti. In un certo senso, è la relazione stessa che crea l’identità e non il contrario. La prima identità personale, in senso biografico, è la “filiazione”, ma essa chiede per giustizia un padre e una madre. L’unione coniugale fa sì che i coniugi non si riconoscano soltanto come tali, ma anche come “genitori” potenziali di una terza persona, la quale avrà come origine proprio quell’atto di amore interpersonale che è la copula coniugale aperta alla fecondità. In questo modo, l’identità dei genitori e l’identità del figlio si esigono a vicenda, essendo correlative.

È interessante osservare come in tutte le culture esistono nomi comuni per additare le principali relazioni familiari attraverso i soggetti da esse uniti: padre–madre e figlio, fratello e sorella, marito e moglie. L’uso di questi nomi è possibile solo attraverso la relazione familiare perché sono dimensioni correlative dell’essere personale. Paternità–maternità/filiazione, fratellanza e coniugalità sono, dunque, le tre principali relazioni familiari intrapersonali: attraverso di esse il soggetto acquisisce la più completa consapevolezza di sé, della sua origine e del suo destino, della sua identità personale<sup>23</sup>.

#### *3.3.2. Le relazioni familiari sono sempre mediate dalla condizione sessuata dei soggetti*

Si vuol dire che la consanguineità costituisce il paradigma della famiglia, ma lo studio della consanguineità va affrontato tenendo conto del sistema di parentela in cui vive la concreta famiglia oggetto di esame. Ogni sistema di parentela ci mostra,

---

<sup>23</sup> Più grande sarà la carenza affettiva della persona – anzitutto nei primi passi della sua vita – più difficile sarà il suo sviluppo relazionale. In ultima analisi, però, la principale identità personale è costituita dalla filiazione divina, poiché essa è la realtà più profonda dell’essere personale. Senza Dio non è possibile né un’etica né una vita relazionale autenticamente personale e familiare. Cfr. G. CHALMETA, *Ética especial*, Pamplona 1996, 63-74. Al contrario, anche chi non ha avuto famiglia può acquisire la consapevolezza di sé (della filiazione divina) attraverso altre comunità di amicizia.

attraverso il linguaggio, quelle che sono «le relazioni interpersonali di un soggetto, le quali derivano dalla sua condizione sessuata»<sup>24</sup>. Siccome la sessualità non può essere ridotta né alla sola dimensione corporea o alla genitalità, né tanto meno all'esercizio di essa<sup>25</sup>, le relazioni familiari sono stabilite sempre tra persone sessuate. Ciò vuol dire che l'identità personale è sempre mediata dalla sessualità: il soggetto si riconosce come maschio o come femmina, come figlio o come figlia, come fratello o come sorella, come marito o come moglie, come padre o come madre poiché tutti i nomi familiari sono mediati dalla condizione sessuata. Nel caso della relazione coniugale o coniugalità, non soltanto entra in gioco la condizione sessuata dei soggetti, ma addirittura la loro distinzione e la complementarità che ne deriva è ad essa essenziale.

Siccome la condizione sessuata abbraccia tutti gli aspetti della persona, da quelli genetici a quelli spirituali e, d'altra parte, la piena identità sessuale si acquisisce soltanto dopo un lungo processo di maturazione<sup>26</sup>, la famiglia è il principale ambito di educazione della sessualità: i genitori, i fratelli e le sorelle, la naturalezza con cui si sviluppa l'intima vita familiare, le virtù necessarie per la proficua convivenza dei membri della famiglia, sono tutti fattori fondamentali per la maturità sessuale della persona<sup>27</sup>.

---

<sup>24</sup> A. MORENO, *Sangre y libertad*, Rialp, Madrid 1994, 11.

<sup>25</sup> La sessualità è costitutiva della persona stessa quale soggetto relazionale. Ciò significa, da una parte, che essa incide anche sulla dimensione spirituale della persona, dall'altra e conseguentemente, la persona-maschio è antropologicamente diversa dalla persona-femmina. Su questa tematica si veda, B. CASTILLA, *Persona y modalización sexual*, in A.A.V.V., *Metafisica de la familia*, J. Cruz Cruz (a cura di), EUNSA, Pamplona 1995, 69-105, in specie p. 71: «Distinguere tra persona-mascolina e persona-femminile suggerisce che la differenza tra maschio e femmina si trova nel nucleo più intimo dell'essere umano, della persona, e arriva perfino a configurare il proprio "io". Ciò comunque costituisce una novità per l'antropologia metafisica realizzata fino ad oggi, che ha considerato la persona da una prospettiva in cui essa appare come asessuata e si è poggiata su una considerazione astratta della natura umana, nel trattare l'uomo in genere senza tenere sufficientemente conto che nella realtà esistono soltanto maschi e femmine. Uno studio della natura umana in termini asessuati è il fondamento dell'uguaglianza essenziale che intercorre tra maschio e femmina, ma non dice nulla riguardo la loro distinzione» (la traduzione è mia).

<sup>26</sup> I momenti più salienti di questo processo così come le principali dimensioni dell'identità sessuale sono affrontate in modo particolarmente approfondito in A. POLAINO-LLORENTE, *Sexo y cultura*, Rialp, Madrid 1992.

<sup>27</sup> PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA, *Sessualità umana: verità e significato. Orientamenti educativi in famiglia*, Città del Vaticano 1996, in particolare i nn. 48-63.

### 3.3.3. Ogni relazione familiare determina concrete esigenze di giustizia senza il rispetto delle quali non può sussistere una vera comunione di persone

I concetti di comunione e di relazione sono, dunque, analoghi e potrebbero essere usati come sinonimi in alcuni casi. Non è infatti infrequente che si parli indistintamente di comunione o di relazione coniugale per riferirsi al matrimonio. Ma è necessario non confondere i termini. La comunione presuppone la relazione che è strutturalmente chiamata a creare la comunione. Ma l'una e l'altra vanno accuratamente distinte poiché si trovano a livelli diversi.

Anche se si tratta di un aspetto più volte accennato, giova ribadire che i soggetti della relazione familiare non sono un "io" e un "tu" qualunque, ma hanno un nome comune specifico — padre, madre, figlio, figlia, fratello, sorella, zio, zia, nipote, cugino, cugina, ecc. — che sta ad indicare concreti e determinati contenuti di giustizia (onore familiare)<sup>28</sup>. Il "tu" del padre non può essere trattato come quello del figlio. Per un soggetto "io-maschio", il "tu" della madre, della sorella, della figlia e della sposa sono essenzialmente diversi. La stessa cosa succede per un soggetto "io-femmina" di fronte al "tu" del padre, del figlio, del fratello e dello sposo. In tutti questi casi, la comunione di persone può e deve essere particolarmente intima e questo si manifesterà nei gesti del corpo e nell'affettività. Tuttavia, la comunione — e tutta la comunicazione sia orale che gestuale dei soggetti — è strutturata sulla concreta relazione che è alla base dell'amore personale. I gesti di pura e autentica appartenenza all'altro in quanto "maschio" o in quanto "femmina" sono specifici della relazione coniugale, e sono esclusi dalle altre relazioni.

Mentre la condizione sessuata è fattore costitutivo di ogni relazione familiare, come abbiamo visto poco prima, la condivisione della "sessualità" o "condizione sessuale" è elemento essenziale ed esclusivo della coniugalità: proprio nella dimensione sessuale si appartengono vicendevolmente. Proprio per questo — ha rilevato A. Moreno, parlando in concreto del sistema occidentale di parentela — quando sentiamo dire "mio marito" o "mia moglie", sappiamo sempre chi è il soggetto che parla: l'altro coniuge. Questa è una proprietà esclusiva della coniugalità. Nelle

---

<sup>28</sup> GIOVANNI PAOLO II, *Lettera alle famiglie*, n. 15: «Tra "onora" ed "ama" il vincolo è profondo. L'onore, nel suo nucleo essenziale, è collegato con la virtù della giustizia, ma questa, a sua volta, non può esplicarsi pienamente senza far appello all'amore: per Dio e per il prossimo. E chi è più prossimo dei propri familiari, dei genitori e dei figli? È unilaterale il sistema interpersonale indicato dal quarto comandamento? Esso impegna ad onorare solo i genitori? In senso letterale, sì. Indirettamente, però, possiamo parlare anche dell'"onore" dovuto ai figli da parte dei genitori. "Onora" vuol dire: riconosci! Lasciati cioè guidare dal convinto riconoscimento della persona, di quella del padre e della madre prima di tutto, e poi di quella degli altri membri della famiglia. L'onore è un atteggiamento essenzialmente disinteressato. Si potrebbe dire che è un "dono sincero della persona alla persona", ed in tal senso l'onore s'incontra con l'amore».



altre relazioni, infatti, non succede così: nel sentir parlare di un termine della relazione non sempre possiamo sapere quale sia la condizione sessuata di colui che parla<sup>29</sup>.

Logicamente, ci sono doveri che appartengono alla giustizia in genere, in quanto esigenze della dignità della persona umana, che va amata per sé stessa. Ma, indubbiamente, la relazione familiare introduce elementi specifici che ci consentono di individuare la nozione più ampia di amore familiare.

All'interno della famiglia quale comunità di persone ci sono diversi tipi di amore – tanti quante sono le relazioni in essa esistenti – che hanno la caratteristica di essere “familiari”: si basano cioè sul fatto di essere vissuti da persone che hanno tra loro peculiari ed escludenti vincoli parentali. Ogni tipo di amore, di comunione, familiare è specificato dalla relazione che gli serve di fondamento. Le relazioni di cui stiamo parlando si distinguono così da tutte le altre relazioni interpersonali per il fatto che esse sono “familiari”, che sorgono, cioè, all'interno di una comunità di persone (la famiglia) che ha per scopo lo sviluppo della persona come essere chiamato alla comunione. Le forme primordiali di comunione di persone sono quelle costituite dalle relazioni familiari. Perciò si può dire che i tipi di comunione a cui sono chiamate le persone legate da relazioni familiari sono “originali” e “primordiali”, inscindibilmente legate all'essere e alla dignità di ogni persona.

Se tre sono le relazioni familiari fondamentali — coniugalità, paternità/maternità-filiazione e fraternità — saranno anche tre i principali amori di natura familiare: l'amore coniugale, l'amore paterno/materno-filiale, l'amore fraterno. L'amore familiare è in realtà un'astrazione, con la quale possiamo riferirci all'insieme di questi amori, cogliendone la mutua interdipendenza. Infatti, se — come vedremo — nessuna relazione familiare può essere capita isolatamente — perché è solo pienamente comprensibile in rapporto alle altre — lo stesso discorso vale anche per l'amore familiare. Infatti soltanto guardando la relazione che intercorre tra due concrete persone possiamo raggiungere una definizione dell'amore che le unisce: l'amore non è altro che la forza dinamica che produce la comunione di persone, ma una tale comunione non presenta sempre le stesse caratteristiche dipendendo invece dalla concreta relazione di cui si tratti<sup>30</sup>. Tentiamo quindi di definire la specificità di ognuno di questi amori familiari, sottinteso che queste nozioni riguardano l'essenza di questi amori e che determinano anche le loro esigenze di giustizia:

a) L'amore coniugale. Si può dire che *l'amore coniugale è quell'amore di amicizia (amor dilectionis), dovuto in giustizia, che unisce in comunione di persone*

---

<sup>29</sup> Cfr. A. MORENO, *Sangre y libertad*, cit., 130.

<sup>30</sup> GIOVANNI PAOLO II, Es. Ap. *Familiaris consortio*, n. 18: «L'amore tra l'uomo e la donna nel matrimonio e, in forma derivata ed allargata, l'amore tra i membri della stessa famiglia — tra genitori e figli, tra fratelli e sorelle, tra parenti e familiari — è animato e sospinto da un interiore e incessante dinamismo, che conduce la famiglia ad una comunione sempre più profonda ed intensa, fondamento e anima della comunità coniugale e familiare».

*l'uomo e la donna che si sono uniti legittimamente in matrimonio e che, perciò, sono l'uno per l'altra coniugi. È un amore, che per la sua stessa natura, implica l'esclusività e la fedeltà, l'indissolubilità e l'apertura alla fecondità.*

b) L'amore fraterno è quell'amore di amicizia, dovuto in giustizia, che unisce tra loro quelle persone che sono legate da vincoli di fraternità, che hanno cioè in comune gli stessi genitori.

c) L'amore paterno e materno filiale. A differenza degli altri due, che sono facilmente definibili per quanto perfettamente reciproci, l'amore che ha come fondamento la generazione deve meglio distinguersi nei relativi amori che in un certo senso lo compongono: uno è l'amore del padre e della madre per il figlio — che si chiamano rispettivamente paterno e materno —; un altro invece è l'amore del figlio per i suoi genitori. Qui non c'è una perfetta reciprocità. Anzi, esiste una notevole differenza a seconda che la relazione venga studiata dalla posizione dei genitori o da quella del figlio. Sotto un profilo giuridico ciò si manifesta nel fatto che i genitori sono titolari di uno specifico diritto-dovere che viene chiamato potestà genitoriale o, in altri sistemi, patria potestà. Questo diritto-dovere, che trae origine dall'atto del concepimento e della nascita del figlio, ne determina anche i diritti di quest'ultimo, mentre è sotto la loro protezione e guida. D'altra parte, tenuto conto del dinamismo delle relazioni familiari, implicherà anche quell'onore e i genitori e prendersene cura quando essi, col passare degli anni, avranno bisogno dell'aiuto dei figli<sup>31</sup>.

Per sapere quali siano i concreti contenuti di giustizia derivanti dalle singole relazioni familiari sarebbe necessario considerarle una ad una in modo particolareggiato, studiandole prima in sé stesse (obblighi di diritto naturale) e poi in un concreto contesto sociale. Tale studio esula dall'obiettivo di questa relazione nella quale, come ho detto prima, mi sono limitato allo studio delle relazioni familiari in generale dalla prospettiva dell'antropologia giuridica, per tentare di cogliere e di spiegare la loro natura fondata sulla realtà stessa della persona umana sessuata.

### **3.4. Breve cenno alle caratteristiche delle relazioni familiari**

Per concludere queste riflessioni, farò, a modo di sintesi, riferimento alle caratteristiche che identificano tutte le relazioni familiari e le distinguono dalle altre relazioni interpersonali, consapevole però che la loro comprensione richiederebbe un maggior spazio per l'analisi. Questi elementi si trovano in ciascuna delle relazioni familiari, benché abbiano delle proprie sfumature in ognuna di esse.

#### *3.4.1. Carattere intra e inter-personale*

Poiché le relazioni familiari costituiscono le principali linee di identità della persona, esse possono senz'altro essere chiamate "intrapersonali" sia perché investono ed inglobano tutti gli aspetti dell'essere umano — biologici, affettivi e spirituali —, sia fondamentalmente perché tali relazioni "costituiscono" in un certo qual modo la

---

<sup>31</sup> Cfr. G.B. SGRIFFA (a cura di), *Il gioco delle generazioni. Famiglie e scambi sociali nelle reti primarie*, Franco Angeli, Milano 2002.

persona quale soggetto chiamato alla comunione e lasciano nelle persone che sono i termini della relazione, un certo segno che potremmo definire come indelebile. Ogni nome familiare chiama al suo correlato nell'altra persona, infatti è padre solo chi ha un figlio, è marito solo chi ha una moglie, è fratello solo chi ha un fratello o una sorella. Per questo motivo non basta dire che i vincoli parentali fondamentali siano relazioni inter-personali.

La relazione che unisce i membri di una famiglia ha una propria dimensione ontologica<sup>32</sup>, etica e giuridica, in forza della quale prende il suo carattere "familiare" e si distingue realmente dalle altre relazioni interpersonali che si vanno a situare *in un certo modo* a livello periferico, non intaccando quindi la propria identità. Nelle relazioni familiari l'interpersonalità viene invece a situarsi ad un livello più profondo, poiché — come è stato detto in precedenza — tali relazioni costituiscono linee di identità personali. Il "tessuto" personale dell'individuo, in forza del quale ha la coscienza di essere un concreto "io" e di avere una determinata identità, è costituito in buona parte dalle relazioni familiari, che non possono scomparire in quanto fanno parte di sé stesso.

Per questo motivo, le relazioni familiari si presentano alle volte con un aspetto piuttosto passivo, essendo intese come realtà al margine della libertà del soggetto, apparentemente "iniziate" senza il concorso della sua libertà e in certi casi addirittura considerate come qualcosa di imposto contro il proprio volere. Così può si capisce alle volte, ad esempio, la relazione di filiazione e con quella di fratellanza. Di solito nessuno può scegliere i propri genitori o i propri fratelli, il che fa pensare che si tratti di relazioni che si producono al margine della libertà, sia che esse rechino gioie o dispiaceri. Ad ogni modo, il padre può senz'altro diseredare il figlio fannullone e indegno, ma lo considererà sempre e malgrado tutto suo figlio. Comunque, va ricordato che all'origine di ogni relazione familiare c'è sempre un atto di libertà (di amore gratuito) che la costituisce come tale, poiché — come è stato appena detto — essa è essenzialmente interpersonale.

Questo apparente carattere passivo della relazione familiare è dunque conferma di un altro suo tratto caratteristico: la relazione familiare è "fondante", cioè si trova nelle fondamenta stesse dell'identità personale, la quale si struttura su di essa.

#### 3.4.2. Carattere biografico

Se è vero che la vita della persona non la si può definire, ma solo raccontare<sup>33</sup>, non è meno vero che tutte le biografie fanno riferimento alle principali relazioni familiari del soggetto del quale si presenta la biografia, anche quando essa è ridotta al

---

<sup>32</sup> Uno studio delle relazioni familiari dalla prospettiva ontologica si può trovare in A.A.V.V., *Metafisica de la familia*, cit. Tra i diversi articoli, vid., in modo particolare, quello di J. CRUZ CRUZ, *Amor y paternidad como ideales*, 107-144.

<sup>33</sup> La vita umana è la realtà sulla quale Julián Marías ha costruito il suo sistema filosofico. Cfr. J. MARIAS, *Antropología metafísica*, Alianza, Madrid 1987, *passim*.

minimo, e cioè quando si limita a riferire i tratti più salienti del personaggio. Non si può capire pienamente la vita personale senza considerare l'intreccio e il peso delle relazioni familiari: esse hanno, infatti, un netto carattere biografico, servono per raggiungere la verità vitale della persona e la sua concreta identità. Nei sistemi di parentela occidentali e in molti altri, il modo di presentarsi della persona rispecchia questa realtà: quando ci presentiamo a uno sconosciuto, non diciamo solo il nome, ma anche il cognome, vale a dire, la famiglia di appartenenza.

#### 3.4.3. *Carattere sistematico, interdipendente e complementare*

La famiglia è strutturata dalle relazioni interpersonali che nascono al suo interno e che possono essere chiamate “relazioni familiari” appunto perché sono solo pienamente comprensibili all'interno di un *sistema di parentela*, sistema che, a sua volta, presenta degli elementi sia naturali che culturali, che spiegano la duttilità di questa istituzione. Nel valutare una concreta relazione familiare non si può ignorare né il diritto naturale né il concreto sistema di parentela vigente nella società in cui essa si inserisce.

Dal carattere sistematico appena accennato deriva anche quello *interdipendente*: ogni nuovo soggetto introdotto nella famiglia non solo entra in rapporto con i suoi genitori, ma la sua presenza incide su tutte le reti di parentela facendo sì che i coniugi diventino genitori, gli altri figli diventino nei suoi confronti fratelli o sorelle, i genitori dei genitori diventino nonni, i loro fratelli diventino zii, ecc. Ad ogni nuova presenza si moltiplicano le relazioni familiari.

Le relazioni familiari sono anche *complementari*, perché nessuna di esse riesce ad esaurire da sola la pienezza del suo potenziale significato, che si trova in un terzo soggetto. La relazione coniugale acquista la pienezza del suo significato familiare quando essa è vista dalla prospettiva del figlio; lo stesso succede con la relazione filiale, che resta illuminata dal fratello (lui è un altro come me, in cui vedo oggettivata la mia relazione filiale). A. Moreno fa delle interessanti considerazioni su ciò che lui denomina il carattere “triangolare” delle relazioni familiari. Questo carattere “triangolare” si vede con grande chiarezza in quello che possiamo chiamare il dinamismo familiare della relazione coniugale. Parlare di dinamismo familiare non è altro che riferirsi all'ordinazione del matrimonio al cosiddetto *bonum prolis*<sup>34</sup>.

#### 3.4.4. *Carattere irriducibile ed essenziale*

È pacifico tra gli antropologi — anche tra quelli che seguono l'antropologia culturale<sup>35</sup> — affermare che il *tabù dell'incesto* costituisce la prima norma sociale, condizione di possibilità della società umana. L'impossibilità giuridica che i genitori sposino i loro figli e che i fratelli sposino le loro sorelle ha come importante

<sup>34</sup> Cfr. A. MORENO, *Sangre y libertad*, cit., 35-42.

<sup>35</sup> Cfr. C. LEVI-STRAUSS, *Razza e storia e altri studi di antropologia*, Einaudi, Torino 1979. Questo autore, benché non riconosca chiaramente il fondamento della famiglia in una realtà oggettiva, afferma che essa «consiste nel marito, nella moglie e nei figli nati dalla loro unione». *Ibidem*, 154.

conseguenza che i ruoli familiari restino sempre distinti e inconfondibili e, quindi, che le principali relazioni familiari siano tra di loro irriducibili: se due soggetti sono reciprocamente padre e figlia, essi non possono assolutamente essere contemporaneamente sposo-sposa. Se i soggetti della relazioni sono fratello e sorella non potrà mai stabilirsi tra di loro la relazione coniugale. Il fatto che le principali relazioni familiari siano irriducibili garantisce che le principali linee di identità personale possano svilupparsi liberamente, consentendo una maggiore maturità della persona<sup>36</sup>.

#### 3.4.5. *Carattere comunionale*

È opportuno ricordare che i concetti di relazione e di comunione sono analoghi e non di rado sono usati come sinonimi. Se ciò accade è dovuto al fatto che ogni relazione familiare — che da un certo punto di vista costituisce una relazione statica — è chiamata a stabilire tra le persone una comunione di persone, nella sua dimensione dinamica. Mentre tra l'essere figlio e il non esserlo non esiste termine intermedio, è invece sempre possibile essere o diventare miglior figlio, il che consiste nel vivere sempre più perfettamente le esigenze intrinseche richieste da questa peculiare relazione.

Questo carattere comunionale — che può crescere, diminuire o scomparire — è una conseguenza diretta di ciò che abbiamo chiamato l'essenziale carattere interpersonale della relazione familiare. Siamo sempre dinanzi alle due facce di una stessa medaglia: da una parte, i soggetti sono chiamati a rispettarsi e la loro comunione dipende dal fatto che essi si riconoscano come un "io" e un "tu" da amare per sé stessi; da un'altra parte, la specificità del loro amore dipende direttamente dalla concreta relazione familiare che unisce tali soggetti, ma il raggiungimento della perfezione alla quale è chiamata la relazione dalla sua stessa natura dipende, in grande misura, dal modo fedele e giusto in cui essa sia vissuta, partendo dalla sua intrinseca dimensione di giustizia, che non esaurisce la relazione, ma ne è dimensione essenziale. Senza il rispetto degli obblighi di giustizia propri di ogni relazione, sarà impossibile raggiungere la comunione alla quale essa è chiamata.

### 4. Conclusioni

Per concludere, riprenderò alcuni dei punti che ho trattato lungo questo mio intervento, allo scopo di sottolineare la necessità e le vie possibili per costruire, sia dal punto di vista normativo che da quello della scienza giuridica, un vero e proprio Diritto di famiglia nella Chiesa che abbia delle solide basi nell'antropologia giuridica del matrimonio e della famiglia così come l'abbiamo intesa in questa relazione.

Un primo aspetto che va sottolineato è la necessità di superare una visione positivista del diritto, come se esso fosse costituito soltanto dalle norme positive. Invece, come ho detto, non è così, perché il sistema canonico matrimoniale e familiare è costituito in buona misura dal diritto naturale, vale a dire, da quello che è proprio

---

<sup>36</sup> Cfr. F. D'AGOSTINO, *Elementos de filosofía de la familia*, Rialp, Madrid 1991, 73.

della dignità della persona umana modalizzata in mascolinità e femminilità<sup>37</sup>. Da lì l'importanza di costruire un diritto della famiglia che non si limiti alle sole norme positive ma abbia una profonda base nella realtà della famiglia — come sarebbe quella del realismo giuridico, che si fonda sull'essenza delle cose e la loro dimensione giuridica intrinseca — in ciò che essa “è”. In questo lavoro, senza dubbio, sarà necessario il ricorso ad altre scienze che studiano questa realtà da altre prospettive, rispettando la metodologia e l'oggetto proprio di ogni scienza, ma con una sana interdisciplinarietà: la teoria fondamentale del diritto canonico, l'antropologia filosofica e teologica nonché quella giuridica, la teologia del matrimonio, ecc. Queste scienze ci aiuteranno a capire “la realtà della famiglia”, per identificare e poi regolamentare le sue dimensioni giuridiche.

Si rende anche necessario uno studio scientifico, dalla prospettiva giuridica, delle diverse relazioni familiari: la loro struttura, le loro caratteristiche e i diritti e doveri che derivano dalla loro stessa natura.

Considero anche necessario, nella strutturazione del diritto canonico della famiglia, recuperare ed esplicitare quello che considero il “filo rosso” di questo mio intervento, vale a dire, l'inscindibilità tra famiglia e matrimonio, che si esprime in una frase spesso utilizzata dal Magistero negli ultimi decenni: “la famiglia fondata sul matrimonio”, soprattutto in una società nella quale il matrimonio ha perso negli ordinamenti statuali quasi tutto il suo contenuto, diventando una nozione invertebrata, senza un contenuto oggettivo, completamente nelle mani dello Stato o delle singole persone, senza un riferimento esplicito alla famiglia<sup>38</sup>.

Infine, vorrei sottolineare che quanto ho detto in questa relazione, benché in diverse occasioni abbia citato il Magistero della Chiesa, non risponde solo a “un modo di intendere il matrimonio e la famiglia” e, quindi, riguardante soltanto una concezione “cattolica” di queste realtà, ma sono verità che affondano le loro radici nel più profondo della persona umana, essere chiamato al dono di sé, senza il quale non è possibile la sua realizzazione. Nel caso del matrimonio, per le ragioni spiegate, questo dono di sé non può essere altro che il dono totale e incondizionato della propria mascolinità e femminilità al fine di creare — e per questo hanno il potere soltanto l'uomo e la donna che si vogliono donare e accettare a vicenda come sposi — queste realtà che tutte le culture hanno chiamato matrimonio e famiglia.

Su queste basi, ritengo che si possa e si debba sviluppare un diritto canonico del matrimonio e della famiglia propositivo, che dia risposte convincenti e ragionevoli in una società che ha perso la bussola ed è in balia non solo della cultura del momento, ma spesso di gruppi di pressione che vogliono snaturare quella che sempre era stata chiamata la cellula fondamentale della società, culla di civiltà, che è la famiglia fondata sul matrimonio. Questo, ritengo, è uno dei contributi che oggi, sulla

---

<sup>37</sup> Cfr. C. VIGNA (a cura di), *Intorno all'etica della differenza. Uomo e donna tra conflitto e reciprocità*, Vita e Pensiero, Milano 2001.

<sup>38</sup> Cfr. J. G. MARTÍNEZ DE AGUIRRE, *El matrimonio invertebrado*, Rialp, Madrid 2012.

scia di quello che ci chiede Papa Francesco, il Diritto Canonico può dare ad una migliore comprensione della famiglia, delle sue crisi, e della necessità di una riscoperta della sua bellezza che ci renda capaci di trasmettere ai fedeli e alla società intera la sua verità e le sue ricchezze.